



**Città di
Borgomanero**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 20 dicembre 2019

In vigore dal 20 dicembre 2019

INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità.....	2
ARTICOLO 2 - Definizioni.....	2
ARTICOLO 3 - Individuazione degli impianti sportivi.....	3
ARTICOLO 4 - Funzioni di programmazione e controllo.....	4
ARTICOLO 5 - Competenza degli organi comunali.....	4
ARTICOLO 6 - Forma di gestione degli impianti sportivi.....	5
PARTE SECONDA - GESTIONE DIRETTA.....	5
ARTICOLO 7 - Definizione dei soggetti utilizzatori.....	5
ARTICOLO 8 - Modalità di utilizzo.....	6
ARTICOLO 9 - Sospensione.....	7
ARTICOLO 10 - Decadenza e revoca.....	7
ARTICOLO 11 - Utilizzo a titolo gratuito.....	8
PARTE TERZA - GESTIONE INDIRETTA IMPIANTI SPORTIVI.....	9
ARTICOLO 12 - Modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi.....	9
ARTICOLO 13 - Accordi di partenariato per la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica.....	9
ARTICOLO 14 - Affidamento diretto.....	10
PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI COMUNI.....	10
ARTICOLO 15 - Norme generali d'uso e di comportamento.....	10
ARTICOLO 16 – Disciplina generale delle tariffe.....	12
ARTICOLO 17 - Disposizioni finali e transitorie.....	13
ARTICOLO 18 - Abrogazione.....	13

PARTE PRIMA - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali, compresi quelli annessi agli istituti scolastici.
2. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all'attività motoria, all'esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell'ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.
3. A tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, deve essere garantita l'opportunità, secondo precise regole, di praticare l'attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento dal punto di vista agonistico o della ricerca di una migliore qualità della vita.
4. Il Comune di Borgomanero si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva, ricreativa e culturale di tutti i cittadini, garantendo l'accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ognuno.
5. Il Comune di Borgomanero si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmazione organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.
6. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione in uso degli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità del Comune di Borgomanero al fine del perseguimento dei principi del presente articolo e a garanzia del buon funzionamento e conservazione del patrimonio comunale.
7. La gestione degli impianti sportivi è improntata a criteri di efficienza ed economicità e tesa alla realizzazione delle finalità istituzionali di formazione e sviluppo della pratica sportiva.
8. Con il presente Regolamento, l'Amministrazione tende alla realizzazione delle seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - concorrere alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
 - valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
 - realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
 - ottenere una conduzione economica degli impianti, con oneri proporzionalmente ridotti a carico dell'Amministrazione e dei fruitori dei medesimi;
 - salvaguardare ed implementare il patrimonio degli impianti sportivi.

ARTICOLO 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - a) *spazio sportivo*, uno spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive;

- b) *impianto sportivo*, il luogo di svolgimento dell'attività sportiva opportunamente attrezzato con uno o più spazi sportivi e con una minima dotazione di servizi;
- c) *centro sportivo*, un impianto sportivo con ampia dotazione di spazi sportivi, con adeguate attrezzature e servizi destinati alla pratica di più attività sportive;
- d) “*impianti*”[come definiti ai precedenti punti a) b) c)] *aventi rilevanza economica*, quelli che, in relazione alla loro ubicazione e tipologia impiantistica, con relativa dotazione di servizi e locali accessori destinabili a servizi aggiuntivi, sono potenzialmente in grado di produrre utili per la loro gestione;
- e) “*impianti*”[come definiti ai precedenti punti a) b) c)] *privi di rilevanza economica*, quelli che, in relazione alla loro ubicazione, tipologia impiantistica, con relativa dotazione di servizi e locali accessori destinabili a servizi aggiuntivi, non sono potenzialmente in grado di produrre utili per la loro gestione;
- f) *attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o educativo;
- g) *concessione in uso*, la forma diretta con la quale l'Amministrazione Comunale mette a disposizione in modo occasionale oppure continuativo un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- h) *concessione di servizi*, contratto come definito ai sensi dell'art. 3 lettera vv) del D.lgs 50/2016;
- i) *accordo di partenariato*, accordo tra concedente e partner mediante il quale le parti si obbligano a mantenere reciproci impegni;
- j) *concedente*, l'Amministrazione Comunale che concede l'impianto sportivo a terzi per la sua gestione o utilizzo;
- k) *cessionario*, il soggetto al quale l'Amministrazione comunale concede l'utilizzo dell'impianto sportivo oppure il soggetto giuridico titolare di contratto di concessione di servizi come definito ai sensi del D.lgs 50/2016;
- l) *appaltatore*, il soggetto giuridico titolare di contratto di prestazione di servizi ai sensi del D.lgs 50/2016;
- m) *partner*, il soggetto selezionato dall'Amministrazione Comunale per la gestione in partenariato dell'impianto sportivo non di rilevanza economica.

ARTICOLO 3 - Individuazione degli impianti sportivi

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi di proprietà comunale sono i seguenti:

Denominazione Impianto	Tipo di Impianto
Stadio Comunale Fedele Nino Margaroli	Campo da Calcio e pista di atletica
Campo Sportivo di Santa Croce	Campo da Calcio
Campo Sportivo di Santa Cristinetta	Campo da Calcio
Piscina Comunale	Piscina
Palazzetto dello Sport di via Cadorna	Palestra

Palestra Comunale di Via Vecchia	Palestra
Palestra denominata "Ex-G.I.L."	Palestra
Palestra posta nel seminterrato dell'Istituto secondario di I grado "Piero Gobetti"	Palestra
Palestra presso Scuole Elementari "Dante Alighieri"	Palestra
Palestra presso Scuole Elementari "Vittorio Alfieri"	Palestra

ARTICOLO 4 - Funzioni di programmazione e controllo

1. Il Comune esercita funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche, nonché funzioni di verifica dello stato di conservazione e manutenzione del bene e di corretta esecuzione degli adempimenti da parte degli utilizzatori derivanti dalla concessione d'uso e degli affidatari della gestione dell'impianto.
2. Il Comune vigila sull'uso dell'impianto sportivo, delle relative attrezzature e degli accessori, al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza a tutte le norme stabilite nel presente Regolamento, nonché a tutte le norme di legge, regolamenti e discipline in materia.
3. Ai fini di cui sopra, i gestori sono tenuti a fornire agli uffici comunali, incaricati della vigilanza e del controllo, la massima collaborazione fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo l'opportuna documentazione.
4. L'opera di vigilanza e di controllo svolta dal Comune non implica in alcun modo la responsabilità di questo nella gestione dell'impianto sportivo e delle relative attrezzature e accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul Concessionario. Il Comune comunica formalmente al Concessionario le irregolarità o inadempienze contrattuali accertate.
5. In caso di accertate irregolarità, impregiudicato l'esercizio di ogni ulteriore azione che possa competere al Comune, e l'adozione dei conseguenti atti, il Concessionario deve ottemperare immediatamente a quanto indicato dagli incaricati preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi e/o danni sia alle persone che ai beni di proprietà comunali.

ARTICOLO 5 - Competenza degli organi comunali.

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la propria parte, i seguenti organi:
 - a) Consiglio Comunale con poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:
 - l'individuazione, nell'ambito degli strumenti di programmazione economico/finanziaria, degli indirizzi generali volti alla promozione, la diffusione e la pratica dello sport;
 - l'individuazione, nell'ambito degli strumenti di programmazione economico/finanziaria, degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi comunali al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere un'ottimale programmazione delle attività sportive;
 - l'individuazione, nell'ambito della programmazione dei lavori pubblici, degli impianti sportivi comunali di nuova costruzione o acquisizione;

- l'approvazione, mediante il presente Regolamento, dei criteri generali per l'utilizzo e la gestione di tutti gli impianti sportivi;
 - la definizione della disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.
- b) Giunta Comunale alla quale spetta:
- la definizione di ulteriori criteri e requisiti da applicare per la gestione degli impianti sportivi;
 - la determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
 - la modifica dell'individuazione degli impianti;
 - l'individuazione della rilevanza economica degli impianti;
 - la definizione delle modalità e limiti di utilizzo degli impianti sportivi da parte delle persone fisiche;
 - l'intitolazione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

ARTICOLO 6 - Forma di gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi comunali è esercitata in forma diretta ossia attraverso gli uffici comunali competenti o in forma indiretta ossia da terzi, ai quali la stessa viene affidata.
2. L'individuazione dei soggetti gestori dell'impianto avviene nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
3. Nello specifico, gli impianti sportivi possono essere gestiti nelle seguenti forme:
 - a) *gestione diretta* dell'Amministrazione Comunale, qualora ne esistano le risorse e le caratteristiche dell'impianto ne rendano opportuno il mantenimento in gestione diretta, anche attraverso convenzioni fra Enti Locali e/o Pubblici, nonché da società a capitale interamente pubblico o aziende speciali anche consortili, costituite dal Comune di Borgomanero e partecipate;
 - b) *gestione indiretta* a seguito di opportune procedure di selezione del gestore secondo le vigenti norme in materia.

PARTE SECONDA - GESTIONE DIRETTA

ARTICOLO 7 - Definizione dei soggetti utilizzatori

1. Potranno essere concessi i diritti di utilizzo degli impianti sportivi comunali ai seguenti soggetti:
 - a) Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Enti di Promozione Sportiva (EPS), Discipline Sportive Associate (DSA) e Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Società e cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali, riconosciute dal C.O.N.I., in via preferenziale con sede nel Comune di Borgomanero.
 - b) Istituti scolastici di ogni ordine e grado di Borgomanero.
 - c) Enti, Associazioni, Comitati ed Organizzazioni al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e la compatibilità con l'impianto, in via preferenziale con sede nel Comune di Borgomanero.

d) Persone fisiche secondo le modalità e i limiti stabiliti con atto specifico della Giunta comunale ed in relazione alle specifiche caratteristiche di ciascun impianto sportivo.

2. L'amministrazione si riserva di concedere l'utilizzo anche a soggetti diversi, che ritenga idonei per lo svolgimento di attività che valorizzino la formazione sportiva territoriale e per eventi di particolare interesse pubblico a carattere sportivo e/o ricreativo.

ARTICOLO 8 - Modalità di utilizzo

1. Il competente ufficio comunale, per finalità sportive, nonché per manifestazioni sportive o ricreative che valorizzino la formazione sportiva territoriale, gare agonistiche, manifestazioni di rilevanza territoriale, provinciale, regionale o nazionale, concede l'utilizzo di impianto sportivo comunale su richiesta inoltrata con apposita modulistica, almeno 15 giorni prima, da parte dei soggetti aventi diritto. La richiesta dovrà essere inoltrata unitamente al programma completo della manifestazione per cui si intende utilizzare la struttura richiesta ed ove necessario allo statuto del soggetto richiedente.

2. Il soggetto richiedente non deve avere posizioni debitorie di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

3. Gli impianti sportivi in godimento agli istituti scolastici per lo svolgimento delle proprie attività didattiche, potranno essere concessi in uso ai soggetti richiedenti solo in orario extrascolastico; a tal fine ogni istituto scolastico provvederà a comunicare ai competenti uffici comunali gli orari di occupazione della struttura.

4. L'utilizzo per "centri estivi" organizzati da soggetti, come individuati dal presente regolamento, aventi sede nel Comune di Borgomanero verrà concesso a seguito di presentazione di apposita istanza entro 60 giorni dall'inizio dell'attività.

5. Il competente ufficio comunale, verificate le richieste presentate, provvederà a concedere l'impianto con indicazione delle modalità di utilizzo dello stesso, riservandosi la facoltà di sospendere l'uso per intervenuti problemi tecnici o imprevisti.

6. L'amministrazione Comunale si riserva di non accogliere le domande ritenute non idonee a causa di incompatibilità dell'attività da svolgere con l'impianto o in contrasto con l'attività programmata dalla società sportiva titolare della gestione.

7. L'utilizzo è subordinato al pagamento della tariffa stabilita da appositi atti comunali.

8. Il concessionario al termine dell'utilizzo dovrà restituire l'impianto libero da qualsiasi oggetto o attrezzatura impiegata oltre a provvedere a propria cura e spese alla pulizia finale di tutti i locali impiegati.

9. Nel caso in cui l'utilizzatore intenda avvalersi di attrezzature non presenti nell'impianto sportivo richiesto, dovrà provvedere a propria cura e spese al montaggio e smontaggio delle stesse, previa autorizzazione da parte del competente ufficio comunale.

Predette attrezzature:

- a) non dovranno essere fissate o assicurate a muri, porte, soffitti e pavimenti;
- b) dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza nonché utilizzate solo per il loro scopo. La responsabilità di utilizzo resta in capo al concessionario.

10. Ai soggetti che hanno ottenuto un utilizzo di impianto sportivo, possono essere assegnati ove disponibili, dietro formale richiesta scritta, magazzini e locali esistenti negli stessi, esclusivamente per la custodia ed il rimessaggio di attrezzature necessarie allo svolgimento della propria attività.

L'Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata da responsabilità riferibili alla custodia dell'attrezzatura depositata presso i locali predetti.

11. La concessione all'utilizzo solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità verso terzi e/o cose, per fatti o cause che dovessero verificarsi durante il periodo dell'uso concesso, pertanto l'utilizzatore assume tutte le responsabilità in ordine organizzativo, disciplinare, nonché di controllo sul movimento di operatori ed utenti all'interno dell'impianto.

12. La concessione di utilizzo di impianto sportivo comunale non comporta la fornitura di attrezzature aggiuntive da parte del Comune, né interventi di potenziamento della fornitura di energia elettrica.

ARTICOLO 9 - Sospensione

1. Il Comune può procedere alla sospensione temporanea di una concessione, mediante semplice comunicazione al concessionario con congruo anticipo, nei seguenti casi:

- a) per ragioni tecniche e di manutenzione come comunicate dai competenti uffici comunali;
- b) per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico.

2. Il Comune può procedere alla sospensione temporanea anche senza preavviso, nei seguenti casi:

- a) condizioni climatiche particolarmente avverse, che pregiudichino la sicurezza degli utenti;
- b) per motivi di ordine pubblico ed in caso di emergenze;
- c) nei casi di forza maggiore o quando gli impianti non siano più agibili.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari, né dal Comune.

ARTICOLO 10 - Decadenza e revoca

1. Sarà avviata procedura di decadenza della concessione, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere, anche per una sola delle seguenti cause:

- a) uso dell'impianto sportivo in modo difforme rispetto a quanto indicato nel contratto;
- b) inosservanza di norme statali o regionali in materia di conduzione di impianti sportivi e/o svolgimento delle discipline sportive ivi praticate;
- c) morosità nel pagamento dei canoni della concessione;
- d) indisponibilità dell'impianto sportivo o degli accessori per cause dipendenti dal Concessionario;
- e) esecuzione di opere e/o di modifiche dell'impianto senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- f) danni all'impianto sportivo di particolare rilevanza, gravità e colpa imputabili al Concessionario;
- g) violazioni degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

2. In ogni momento il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione, previa comunicazione al Concessionario anticipata di 30 gg., nei seguenti casi:

- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ARTICOLO 11 - Utilizzo a titolo gratuito

1. L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito ai soggetti di cui all'art. 7 lettere a), b) e c) del presente regolamento nei seguenti casi:

- a) svolgimento dell'attività didattica degli istituti scolastici per i quali la competenza relativa alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici è attribuita al Comune di Borgomanero dalla vigente normativa;
- b) attività sportive extra scolastiche con una progettualità specifica promosse da scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado di Borgomanero, secondo programmi e modalità concordati con i competenti uffici comunali;
- c) attività aventi scopo sociale e/o benefico, con ingresso libero e, se con ingresso a pagamento, con incasso devoluto a scopo di beneficenza;
- d) svolgimento di tutte le fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi, indetti dal CONI, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con le Federazioni Sportive;
- e) attività sportive e/o ricreative, a favore di anziani, minori e disabili, organizzate da soggetti di cui all'art. 7 lettere a), b) e c), senza scopo di lucro aventi sede nel Comune di Borgomanero;

2. Nei casi non previsti dal precedente comma 1, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare la gratuità della concessione d'uso, verificate le finalità dell'utilizzo richiesto.

PARTE TERZA - GESTIONE INDIRETTA IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 12 - Modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi

1. La gestione indiretta degli impianti sportivi aventi rilevanza economica, così come individuati da apposita deliberazione di Giunta Comunale, avviene mediante concessione di servizi ed affidata secondo le procedure ad evidenza pubblica prevista della vigente normativa.

2. La gestione indiretta degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, così come individuati da apposita deliberazione di Giunta Comunale, può avvenire:

- a) mediante contratto di appalto di servizi e affidato secondo le procedure ad evidenza pubblica prevista dalla vigente normativa;
- b) mediante accordo di partenariato con l'associazionismo sportivo locale in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e di utilizzo del patrimonio come strumento di miglioramento della qualità della vita della comunità attraverso la promozione dello sport, soprattutto in ambito giovanile, e il sostegno della sua funzione socializzante ed aggregativa;
- c) affidamento diretto come previsto dall'art. 15.

3. In caso sia previsto nel contratto di concessione o di appalto o di accordo di partenariato, compatibilmente con l'attività del concessionario/gestore/partner, è possibile per il Comune concedere direttamente l'uso dell'impianto sportivo ai soggetti di cui all'art. 7 secondo le modalità stabilite agli artt. 7-8-9-10, al fine di un utilizzo ottimale dell'impianto.

ARTICOLO 13 - Accordi di partenariato per la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'individuazione dei soggetti con cui definire gli accordi di partenariato di cui all'art. 11, comma 2, lettera b) avviene mediante avviso ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono individuati in via preferenziale tra Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Enti di Promozione Sportiva (EPS), Discipline Sportive Associate (DSA) e Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Società e cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali, riconosciute dal C.O.N.I., preferibilmente con sede a Borgomanero e in raggruppamento, che possiedano idonei requisiti morali, di esperienza specifica maturata nel settore, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari e che garantiscano il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.
3. La selezione pubblica avrà come oggetto la valutazione delle proposte progettuali presentate di gestione dell'impianto sportivo privo di rilevanza economica in coerenza con gli obiettivi di interesse pubblico definiti nei documenti di programmazione, al fine della promozione dello sport come strumento di socializzazione ed aggregazione per la comunità, soprattutto in ambito giovanile.
4. Per ogni impianto sportivo privo di rilevanza economica, prima dell'avvio della procedura di selezione pubblica del/i partner/s della gestione, è necessario quantificare le obbligazioni economiche passive (contributi) o attive (canoni) per il Comune derivanti dalla gestione in partenariato dell'impianto e che saranno indicate nell'accordo. In via non esaustiva qui di seguito si indicano alcuni elementi di cui tenere conto nella valutazione di tali obbligazioni:
 - a) le entrate medie potenziali prevedibili dell'impianto in caso di gestione diretta, anche in base ai dati storici esistenti;
 - b) i costi medi delle utenze per la fornitura di gas, energia elettrica, acqua;
 - c) i costi del servizio di pulizia necessario, anche in base ai dati storici esistenti;
 - d) i costi del servizio di custodia necessario in base all'utilizzo potenziale dell'impianto, anche in base ai dati storici esistenti;
 - e) i costi di manutenzione ordinaria, anche in base ai dati storici esistenti;
 - f) interventi di miglioria.
5. L'accordo di partenariato tra Comune e i soggetti di cui al comma 2, dovrà specificare le obbligazioni reciproche anche economiche, le modalità di valorizzazione del patrimonio utilizzato a perseguimento degli interessi sportivi e sociali generali della Città, la durata non superiore a tre anni. Alla scadenza l'accordo potrà essere prorogato, per un periodo massimo di 12 mesi:
 - a) per esigenze diverse dell'Amministrazione Comunale, quali ad esempio il mantenimento della funzionalità dell'impianto, la continuità del servizio sportivo e/o nelle more dello svolgimento della procedura per l'individuazione del nuovo soggetto partner;
 - b) su richiesta scritta del partner, entro 6 mesi dalla scadenza, adeguatamente motivata in relazione allo svolgimento delle proprie attività.
6. In nessun caso è previsto il tacito rinnovo o proroga dell'accordo.

ARTICOLO 14 - Affidamento diretto

1. Ai fini del perseguimento delle proprie finalità, il Comune può affidare in forma diretta i propri impianti sportivi a soggetti che siano in possesso di idonei requisiti morali, di consolidata esperienza nel settore inerente alla disciplina sportiva praticata, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, acquisendo dagli stessi la necessaria documentazione probante ed effettuando i controlli e le verifiche previsti dalla normativa vigente, anche in analogia al Codice dei Contratti Pubblici, nel caso in cui le procedure di evidenza pubblica espletate sono andate deserte o nessun partecipante è risultato idoneo o nessuna offerta o proposta progettuale è risultata valida o soddisfacente secondo i criteri dati.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 15 - Norme generali d'uso e di comportamento

1. È fatto obbligo agli utilizzatori di rispettare le seguenti regole:

- a) osservare la maggiore diligenza nell'utilizzo dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, degli accessori, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Concedente;
- b) mantenere pulito il patrimonio comunale e servirsi degli appositi contenitori per i rifiuti effettuando, ove possibile, la raccolta differenziata;
- c) consentire l'accesso solo negli impianti idonei ad ospitare spettatori, in numero non superiore a quello stabilito nel certificato di agibilità dell'impianto;
- d) adottare ogni misura necessaria ad assicurare e garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza secondo la normativa vigente;
- e) non lasciare incustoditi oggetti o valori. L'Amministrazione Comunale non risponde della perdita o del furto degli stessi;
- f) non fumare nei locali degli impianti sportivi, ivi compresi quelli annessi agli stessi;
- g) parcheggiare all'esterno dell'area recintata adiacente agli impianti, per consentire l'accesso ai veicoli di soccorso;
- h) non introdurre nell'impianto animali di qualsiasi specie, ad esclusione dei cani guida;
- i) in ogni impianto sportivo è consentito l'accesso solo indossando scarpe idonee alla pavimentazione e perfettamente pulite;
- j) non utilizzare l'impianto sportivo per finalità diverse da quelle per cui l'impianto è adibito;
- k) non introdurre attrezzature o beni strumentali non idonei alle caratteristiche dell'impianto;
- l) non consentire l'accesso dei veicoli in spazi non autorizzati, ad esclusione dei mezzi di soccorso o di servizio all'impianto, e regolare l'accesso di mezzi di trasporto compresi i velocipedi;
- m) non consentire l'introduzione di oggetti contundenti, esplosivi, armi proprie ed improprie, fatti salvi quelli strumentali allo svolgimento delle specifiche discipline sportive.

2. Agli utilizzatori degli impianti natatori al coperto inoltre è fatto obbligo di:

- a) entrare in vasca dopo aver fatto la doccia con detergente, rimuovendo tracce di trucco e sostanze cosmetiche;

- b) entrare in vasca passando attraverso il percorso obbligato all'uopo predisposto per l'igienizzazione;
- c) entrare in vasca con cuffia;
- d) non accedere all'impianto, in presenza di malattia contagiosa o di macchie sulla pelle (verruche, micosi, lesioni cutanee, ferite aperte o macchie di origine incerta). Qualora ne ravvisi la necessità, il personale addetto, individuato dal Concessionario dell'impianto, è autorizzato a richiedere un certificato medico ovvero medico specializzato nei casi opportuni, che attesti l'idoneità ad accedere alla struttura;
- e) non introdurre nell'impianto oggetti di vetro e macchine fotografiche o cinematografiche;
- f) nelle vasche natatorie non è ammesso l'uso di occhiali da sole o da vista e gli occhiali da nuoto dovranno avere lenti di plastica;
- g) non esercitarsi, nelle ore riservate al pubblico, con fucili ed attrezzi per pesca subacquea, pinne, palloni, e altre attrezzature od oggetti che potrebbero arrecare disturbo agli utilizzatori. Per effettuare immersioni in apnea è necessaria la preventiva autorizzazione del Concessionario. È assolutamente vietato immergersi indossando indumenti di qualsiasi tipo, ivi compresi mute e corpetti, ovviamente ad esclusione del costume da bagno. Tale preventiva autorizzazione è altresì richiesta per gli istruttori e assistenti bagnanti che intendessero avvalersi di mute o corpetti;
- h) non accedere con abbigliamento usuale nel locale vasca (è infatti obbligatorio indossare tuta, o abbigliamento ginnico), non svestirsi o rivestirsi nello stesso, non circolare o sostare senza costume da bagno all'interno dello stesso e dello spogliatoio, fatta eccezione per le apposite cabine;
- i) non circolare con scarpe comuni nei locali di servizio e nei locali delle vasche coperte. E' necessario l'uso degli zoccoli di legno o ciabatte di plastica o gomma che non vengono utilizzate in luoghi esterni alla piscina;
- j) non gettare in acqua indumenti o oggetti di qualsiasi genere eccetto materiali apposti preventivamente autorizzati dal Concessionario;
- k) non giocare a palla, schiamazzare, correre, spingere altre persone in acqua, scherzare in modo grossolano in acqua e fuori, disturbare il pubblico. Il Concessionario attraverso proprio personale è tenuto ad intervenire sollecitamente (verso i disturbatori) e all'occorrenza prendere i provvedimenti necessari, compreso l'allontanamento dall'impianto;
- l) non sputare e urinare nell'acqua delle vasche natatorie;
- m) non accedere al piano-vasca ed alla vasca con gomma da masticare in bocca;
- n) non consumare cibi e bevande sul piano vasca e nei locali annessi all'impianto;
- o) non introdurre borse, zaini, indumenti o quant'altro, all'interno del piano-vasca. È tuttavia consentita una deroga per i corsi di attività subacquea e le gare di nuoto e pallanuoto;
- p) non introdurre all'interno degli spogliatoi apparecchi (phon, spazzole elettriche) che funzionano mediante alimentazione elettrica;
- q) non accedere al piano vasca, se non sono presenti sull'impianto gli assistenti bagnanti addetti al salvamento a norma di legge;
- r) non occupare le corsie eventualmente riservate ad atleti o corsi di nuoto;
- s) non eseguire tuffi dai trampolini o dal bordo vasca, senza preventiva autorizzazione del Concessionario attraverso proprio personale in servizio;

- t) non far immergere i bimbi al di sotto dei due anni in una vasca diversa da quella piccola e senza pannolone contenitivo, per motivi igienici e a garanzia e tutela dell'utenza presente;
- u) rimanere nei locali riservati al pubblico, se non partecipanti all'attività in corso presso l'impianto, fatta salva la possibilità per un genitore di accompagnare in vasca il proprio bambino se di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.

ARTICOLO 16 – Disciplina generale delle tariffe

1. L'utilizzo degli Impianti sportivi comporta, di norma, la corresponsione da parte degli utenti di apposite tariffe d'uso, stabilite con Deliberazione di Giunta Comunale in conformità al tipo di impianto, tenendo conto ove possibile delle spese di gestione e di manutenzione dell'impianto, e formulate secondo le seguenti distinzioni:

- a) UTILIZZO PRIVATO: uso degli impianti da parte di privati cittadini quando previsto;
- b) ATTIVITA' SPORTIVE ORGANIZZATE: allenamenti, corsi, tornei e gare dilettantistiche e tutte le iniziative per il mantenimento e perfezionamento delle capacità motorie e psicomotorie;
- c) CAMPIONATI: Attività agonistiche rientranti nelle programmazioni del CONI, del CIP, delle Federazioni, degli Enti di Promozione che prevedono l'utilizzo degli impianti sportivi secondo un predeterminato calendario;
- d) MANIFESTAZIONI:
 - Sportive: stage, dimostrazioni, saggi.
 - Diverse: Spettacoli ed attività culturali, sociali, turistiche in genere.

Con il medesimo provvedimento possono essere previste forme di riduzione\esenzione in funzione delle esigenze di promozione e valorizzazione della pratica sportiva.

2. Le tariffe possono essere:

- orarie;
- giornaliera;
- mensili;

e possono altresì essere previste modalità diversificate e semplificate per tutte le attività di carattere continuativo (superiore al mese).

3. Il pagamento delle tariffe è anticipato per le concessioni di utilizzo uguali o inferiori al mese e posticipato in caso di concessioni di utilizzo continuativo (superiore al mese).

4. In caso di concessioni di utilizzo continuativo (superiore al mese), qualora il concessionario non utilizzi tutte le ore richieste, al fine dello scomputo del canone dovuto, dovrà darne comunicazione al competente ufficio comunale mediante le modalità concordate, entro i termini sotto indicati:

- a) disdetta entro 15 giorni dall'utilizzo: nel qual caso non sarà imputato canone orario per le ore non utilizzate;
- b) disdetta entro 48 ore dall'utilizzo: nel qual caso sarà imputato un canone orario pari al 50% della tariffa oraria intera.

In caso di disdetta, la struttura sportiva potrà essere concessa ad altri soggetti di cui all'art. 7, nelle ore non utilizzate dal concessionario rinunciatario.

5. Si possono prevedere tariffe agevolate per le seguenti categorie e finalità:

- Associazioni di anziani;
- Associazioni di disabili;
- Addestramento Forze dell'ordine.

6. Le tariffe saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

7. Le modalità di pagamento delle tariffe potranno essere definite in maniera diversificata secondo la tipologia dell'utenza.

8. I concessionari che, pur debitamente sollecitati, permangono non in regola con il pagamento delle tariffe sono esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione fino a regolazione del debito contratto.

9. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi la tariffa per l'uso, approvata dalla Giunta Comunale, dovuta dall'utente, è pagata al concessionario della gestione.

ARTICOLO 17 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto o citato nel presente Regolamento, si rimanda a quanto disposto dalle normative e regolamenti vigenti in materia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla sua adozione con provvedimento esecutivo del Consiglio Comunale.

3. Le convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento, sono prorogabili per un periodo massimo di un anno dalla loro scadenza, per consentire l'ottimale applicazione delle nuove disposizioni e per garantire continuità alla gestione degli impianti sportivi.

ARTICOLO 18 - Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 10.04.2007.